

## Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci  
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione  
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa  
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione  
valeriatocchio@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli  
elisaeracli@integraassociati.it

## Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

## Segreteria

Paola Lucertini  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale  
Area Consulting s.r.l.

# Newsletter – Aprile 2017

---

## MANOVRA CORRETTIVA

E' stato pubblicato (G.U. 24.4.2017, n. 95, S.O. n. 20) il D.L. 24.4.2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", in vigore dal 24.4.2017.  
Si espongono le principali disposizioni.

## Split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*) è esteso, dal 1°.7.2017, ai fornitori di:

- enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione (tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob);
- imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato (tra cui i Ministeri) e dagli enti locali;
- imprese quotate nel Ftse Mib della Borsa italiana.

Il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (prestazioni di lavoro autonomo).

Saranno stabilite con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dal 24.4.2017, le relative disposizioni di attuazione.

## Diritto alla detrazione dell'iva

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

La registrazione delle fatture deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

## Limiti alle compensazioni

Il DL 24.4.2017 n. 50 ha previsto:

- l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale);
- l'introduzione di uno specifico regime nel caso di compensazione orizzontale in violazione dei suddetti vincoli;

- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni possono essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

### **Obbligo di apposizione del visto di conformità**

È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali è subordinato all'apposizione del visto di conformità (*ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97*). Nel dettaglio, tale intervento normativo riguarda i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte.

Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

Le novità normative non influenzano, invece, la compensazione *ex art. 17 del DLgs. 241/97* di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).

Ulteriormente, la suddetta soglia è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. *start up* innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (cfr. art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-*bis* del DL 78/2009).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, *ex art. 2409-bis c.c.*, di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

### **Violazione dei vincoli previsti per la compensazione orizzontale**

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.

In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

### **Presentazione dei modelli F24 per i titolari di partita IVA**

Per i titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione orizzontale, di qualsiasi importo, di crediti derivanti da:

- imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP;
- IVA.

Detto obbligo si applica, inoltre, alla compensazioni orizzontali relative ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in *Gazzetta Ufficiale*. In assenza di un regime transitorio, le stesse risultano applicabili a partire dalla suddetta data.

### **Locazioni brevi**

A decorrere dal 1°6.2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Le disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime

*Integra*

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

condizioni previste.

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai citati contratti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In sostanza è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000, ridotta da euro 125 a euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta.

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a tali contratti, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative disposizioni di attuazione, incluse quelle per la trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

L'Agenzia delle Entrate stipula convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

### **Rideterminazione base calcolo ACE**

Per le società di capitali il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello del 5° esercizio precedente (anziché rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010). La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016.

Per i soggetti Irpef:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010;

b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016 e fino a quello in corso al 31.12.2019 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12 del 5° periodo d'imposta precedente a quello per il quale si calcola l'Ace.

La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'Ires relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (acconti 2017) è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

### **Aumento aliquote IVA ed accise**

L'aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà di 1,5 punti percentuali (anziché di 3) dal 1°1.2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1°1.2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1°1.2020.

L'aliquota Iva ordinaria del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1°1.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1°1.2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1°1.2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1°1.2021

È prorogato al 1°1.2019 l'aumento previsto dal 1°1.2018 dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

### **Reclamo e mediazione**

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (anziché 20.000 euro) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°1.2018.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## **Definizione delle controversie tributarie**

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in 1° grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

## **Versamento degli importi per definizione agevolata delle controversie**

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997 con riduzione a 3 del numero massimo di rate.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della 1<sup>a</sup> rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30.9.2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) per il 2017, la scadenza della 2<sup>a</sup> rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;

b) per il 2018, la scadenza della 3<sup>a</sup> e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle (di cui all'art. 6 D.L. 193/2016), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto art. 6.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.4.2017

## **Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie**

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30.9.2017, per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione, esente da imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato

## **Effetti della definizione agevolata delle controversie**

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il processo è sospeso fino al 1.10.2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1<sup>a</sup> rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

La definizione perfezionata dal coobbligato libera gli altri, inclusi coloro per i quali la controversia non sia più pendente

## **Diniogo alla definizione agevolata delle controversie**

L'eventuale diniogo della definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniogo è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

### **Proroga delle sospensioni per sisma**

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1°. 1.2017 fino al 31.12.2017 (anziché 30.11.2017).

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari è prorogata dal 30.11.2017 al 31.12.2017 per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte sono effettuati entro il mese di febbraio 2018 (anziché dicembre 2017).

I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1.01.2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'art. 48 D.L. 189/2016 (anziché fino al 30.11.2017).

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole avviene entro il 16.2.2018. Tali soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.2.2018.

Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole l'obbligo di versamento dei tributi oggetto di sospensione scade il 16.12.2017

### **Credito di imposta investimenti aree colpite da sisma**

Il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici previsto dall'art. 18-quater, c. 1 D.L. 8/2017 è prorogato dal 31.12.2018 al 31.12.2019

### **Agevolazioni per zona franca urbana nei comuni colpiti da sisma**

Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24.08.2016 è istituita la zona franca urbana.

Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di tale zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
  - b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  - c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica;
  - d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
- Le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2017.
  - Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Agevolazioni per Pmi

Sono estese alle Pmi le agevolazioni dedicate alle start up innovative. In particolare:

- l'atto costitutivo della Pmi costituita in forma di Srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, cc. 2 e 3 C.C.;
- in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1 C.C., le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding);
- nelle Pmi costituite in forma di Srl il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 C.C. non si applica qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative si applicano per il periodo di 5 (anziché 4) anni dalla data di costituzione.

## APE

Ai fini dell'anticipo pensionistico (Ape) le attività lavorative di cui all'allegato C della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Le attività lavorative di cui all'allegato E della L. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

## DURC

Il documento Unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione della nuova disposizione sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati.

I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line", in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

## Premi di produttività

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di 20 punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota (delle erogazioni soggette a imposta sostitutiva del 10%) non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Con riferimento a tale quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

La disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti successivamente al 24.4.2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

## **Indice dei prezzi al consumo**

Nel mese di marzo 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, non varia su base mensile e a aumento dell'1,4% nei confronti di marzo 2016.

## **Appalti**

In tema di responsabilità solidale negli appalti (e nei subappalti) è stata ripristinata la disciplina inizialmente introdotta dalla Legge Biagi con conseguente ampliamento della stessa.

Pertanto, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

## **Videosorveglianza privata**

Il Garante della Privacy, con il parere +/2017, ha chiarito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza per finalità esclusivamente personali non è soggetta alle disposizioni del Codice della privacy, purché gli impianti non riprendano anche le aree pubbliche in modo indiscriminato.

## **Convivenze di fatto**

La disciplina delle convivenze di fatto ex Legge 76/2016 si applica solo ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non ai cittadini iscritti in AIRE. Il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 6 febbraio 2017, n. 231, ha stabilito che la nuova legge si applica soltanto ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO